

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE**

## INDICE

Istituzione del canone	Articolo 1
Finalità	Articolo 2
Classificazione del Comune	Articolo 3
Oggetto	Articolo 4
Concessionario	Articolo 5
Distinzione tra le occupazioni	Articolo 6
Occupazioni abusive	Articolo 7
Occupazioni d'urgenza	Articolo 8
Concessioni	Articolo 9
Modalità per la richiesta delle concessioni	Articolo 10
Modalità per il rilascio delle concessioni	Articolo 11
Criteri di priorità	Articolo 12
Rinnovi e cessazioni	Articolo 13
Modifica o sospensione della concessione	Articolo 14
Revoca della concessione	Articolo 15
Estinzione della concessione	Articolo 16
Obblighi del concessionario	Articolo 17
Criteri per la determinazione della tariffa di base	Articolo 18
Categoria delle località	Articolo 19
Durata delle occupazioni	Articolo 20
Applicazione del canone	Articolo 21
Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.	Articolo 22
Esclusioni	Articolo 23
Esenzioni	Articolo 24
Riduzioni	Articolo 25
Modifiche	Articolo 26
Versamento del canone per le occupazioni permanenti	Articolo 27
Versamento del canone per le occupazioni temporanee	Articolo 28
Riscossione coattiva	Articolo 29
Rimborsi	Articolo 30
Affidamento in concessione del servizio	Articolo 31
Funzionario responsabile	Articolo 32
Sanzioni	Articolo 33
Contenzioso	Articolo 34
Rinvio	Articolo 36
Entrata in vigore	Articolo 37

**ARTICOLO 1**  
**ISTITUZIONE DEL CANONE**

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito nel comune di Codroipo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il corrispettivo per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi e aree pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

**ARTICOLO 2**  
**FINALITA'**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
  - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
  - b) la misura della tariffa;
  - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
  - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
  - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

**ARTICOLO 3**  
**CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Il comune di Codroipo, agli effetti dell'applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1 di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**ARTICOLO 4**  
**OGGETTO**

1. Oggetto dell'assoggettamento al canone per la occupazione spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata o concessa - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica

dell'area privata.

7. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuate dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.

## **ARTICOLO 5 CONCESSIONARIO**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è l'amministratore.

## **ARTICOLO 6 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
  - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dalla specifica normativa regolante l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dalla specifica normativa regolante l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
  - c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;
  - d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

## **ARTICOLO 7 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
  - a) in assenza della prescritta concessione;
  - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
  - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
  - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## **ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma o pec.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

## **ARTICOLO 9 CONCESSIONI**

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Per le occupazioni superiori ai 3 anni, l'atto di concessione è subordinato al parere preventivo della Giunta Comunale.
3. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
4. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché l'assoggettamento al canone.
5. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

## **ARTICOLO 10 MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI**

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda, redatta in carta legale, come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali o sul sito web del Comune, deve contenere, pena di nullità:
  - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare l'occupazione;
  - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
  - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa

individuazione.

## **ARTICOLO 11 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 s.m.i., della Legge 241 del 1990, s.m.i. e dei regolamenti di attuazione.
2. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - c) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;
  - d) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
3. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di sessanta giorni a far tempo dalla data di protocollo della domanda.
5. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
6. Copia della concessione sarà trasmessa a cura dell'ufficio mittente al servizio tributi contestualmente al rilascio.
7. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:
  - a) il tipo dell'atto amministrativo;
  - b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
  - c) la data di rilascio;
  - d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

## **ARTICOLO 12 CRITERI DI PRIORITA'**

1. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, la concessione viene rilasciata al richiedente che ha presentato per primo la domanda. Fa fede il timbro del protocollo.

## **ARTICOLO 13 RINNOVI E CESSAZIONI**

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale rinnovo dovrà formare oggetto di apposito atto di concessione.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi precedentemente fissati, e perentoriamente entro 30 giorni dalla data di scadenza della concessione in atto.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.
4. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, dà luogo alla restituzione del canone per il periodo di mancata occupazione a condizione che il concessionario ne dia comunicazione, comprovando la mancata occupazione, prima della scadenza originaria della concessione. La restituzione sarà riferita al periodo intercorrente tra la comunicazione di cessazione effettiva e la scadenza riportata sull'atto di concessione e/o autorizzazione.

## **ARTICOLO 14 MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
  - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
  - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
  - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In caso di modificazione o sospensione del provvedimento è previsto il rimborso del canone per il periodo di mancata occupazione.
7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

## **ARTICOLO 15**

### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti l'inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
  - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
  - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
  - c) l'avere arrecato danni alle proprietà comunali;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
  - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
  - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2. Nel caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

## **ARTICOLO 16**

### **ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
  - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
  - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
  - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

## **ARTICOLO 17**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni sono personali ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
  - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
  - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
  - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
  - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
  - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
  - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme, igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
  - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. La manutenzione delle opere eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

## **ARTICOLO 18**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) alla classificazione delle strade;
  - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) alla durata dell'occupazione;
  - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori, previsti alla tabella seguente per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.



Tipologia di occupazione	Coefficiente
Occupazioni suolo pubblico da parte di venditori ambulanti in occasione di eventi a pagamento che oltrepassino il nr. di 1000 persone	2 (due)

e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta da titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.

2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato B, che si vuole parte integrante del presente regolamento.

## **ARTICOLO 19**

### **CATEGORIA DELLE LOCALITA'**

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie.
2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole dei dirigenti dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale, sono individuate nella planimetria depositata presso l'ufficio tributi e nel relativo elenco che si vuole quest'ultimo parte integrante del presente regolamento come "allegato A".
3. Alle categorie si applicano le tariffe base di cui all'allegato B.
4. Qualora la singola occupazione, che per sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applicano i canoni corrispondenti alle due differenti categorie.

## **ARTICOLO 20**

### **DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie calcolate a giorno o a fasce orarie secondo quanto stabilito nell'allegato B.

## **ARTICOLO 21**

### **APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
5. Le occupazioni con veicoli nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento non sono assoggettate al canone.

## **ARTICOLO 22**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività

- strumentali ai servizi medesimi il canone é determinato nella misura di euro 0,774 per utente.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore ad euro 516,46.
  3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  4. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f punto 5, del d.lgs. 446/1997, il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **ARTICOLO 23 ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dal canone:
  - a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
  - b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
  - c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;
  - d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali o regionali per la parte di esse non compresa nel centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
  - e) gli accessi, carrabili o pedonali;
  - f) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.
  - g) le tende fisse o retrattili

### **ARTICOLO 24 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone :
  - a) Le occupazioni in occasione di manifestazioni ed eventi promossi dal Comune finalizzati allo sviluppo sociale ed economico della Città con esclusione delle occupazioni effettuate da operatori economici;
  - b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, valutate dalla Giunta comunale, anche congiuntamente a terzi, con l'esclusione delle occupazioni di attività chiaramente commerciali anche se collaterali all'iniziativa patrocinata;
  - c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato. Per gli enti religiosi, l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto, soggiacciono, invece, le occupazioni che a tale esercizio non sono direttamente correlate;
  - d) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione.
  - e) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 48 ore, realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, anche per gli spazi adibiti ad attività di vendita e somministrazione di cibi o bevande, purché gestiti dall'organismo richiedente e finalizzati allo scopo sociale dell'associazione o ente richiedente;
  - f) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 48 ore, effettuate in occasione di iniziative di aggregazione e del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che comporti anche somministrazione, esclusa la vendita, di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da comitati, enti

e associazioni che non perseguono fini di lucro;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;

h) le occupazioni temporanee al suolo o sovrastanti il suolo pubblico con ornamenti, piante, addobbi e arredi purché debitamente autorizzate o comunicate al Comune;

i) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;

j) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale.

k) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;

l) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;

m) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;

n) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 22;

o) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;

p) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;

q) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;

r) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con striscioni;

s) le occupazioni temporanee e permanenti del commercio fisso per esposizione di merce da alienare fino ad un massimo di mq. 3;

t) le occupazioni permanenti realizzate con griglie e bocche di lupo.

## **ARTICOLO 25**

### **RIDUZIONI**

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto ad un quarto.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia degli edifici appartenenti agli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, la tariffa è ridotta dell'80 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate da operatori che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee con durata non inferiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.
8. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati è ridotta del 90 per cento.
9. Le riduzioni sono tra loro cumulabili.

## **ARTICOLO 26**

### **MODIFICHE**

1. Le tariffe di base, previste dall'articolo 18, sono aggiornate, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con delibera della Giunta Comunale. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio-economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.

3. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

## **ARTICOLO 27**

### **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore ad euro 500,00.
7. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore ad euro 10,00.

## **ARTICOLO 28**

### **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo o con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore ad euro 500,00.
3. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore ad euro 5,00.
4. L'importo dei canoni è arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **ARTICOLO 29**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dalla legge.
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
3. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

## **ARTICOLO 30**

### **RIMBORSI**

1. Nel caso di richiesta di rimborso effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro

- novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

### **ARTICOLO 31**

#### **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

1. Qualora il comune di Codroipo lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 32**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, il quale:
  - a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
  - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
  - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
  - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) gestisce il contenzioso;
  - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma, tranne gli atti di cui alla lettera a), spettano al concessionario.

### **ARTICOLO 33**

#### **SANZIONI**

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
2. 1) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale determina, per il contravventore, l'obbligo di corresponsione:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al punto 2 del presente comma;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità.
  - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni2) L'indennità di cui al punto 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per cento. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere del Comune d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti e manufatti di carattere stabile.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento del canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.
6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

**ARTICOLO 34**  
**CONTENZIOSO**

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

**ARTICOLO 35**  
**ABROGAZIONI**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico.
3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

**ARTICOLO 36**  
**RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la singola materia, comprese le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

**ARTICOLO 37**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2014

# **ALLEGATO A AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

## **PRIMA CATEGORIA**

Vie e Piazze comprese nel seguente perimetro:

via 4 novembre - via Roma - via T. Ciconi - via G. Verdi fino a P.za Dante - via Balilla - via Carducci - via C. Battisti - P.za G. Garibaldi - largo S. Francesco - via S. M. Maggiore - vicolo Cortina - vicolo Traverso - vicolo Fossalat via Giardino - via Piave (dall'angolo farmacia fino angolo negozio Guaran) - P.za della Legna - Via Candotti (fino incrocio con via 4 novembre).

## **SECONDA CATEGORIA**

E' la zona compresa nel seguente perimetro:

via degli Orti (dall'incrocio con via G.B. Candotti - via 4 novembre) fino all'incrocio con via Isonzo - via Isonzo - P.za Giardino - via M.te Canin, costeggia la ferrovia ed interseca viale Vittoria - viale Vittoria - via Manzoni - via Mazzini.

## **TERZA CATEGORIA**

Alla terza categoria appartiene il rimanente territorio: tutte le altre vie del capoluogo e rimanente territorio del Comune comprese le frazioni e nuclei abitati.